

Sentenza Commissariale 8 – 10 giugno 1931

Il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha reso la seguente sentenza, nella causa promossa dal principe Rodolfo del Drago, elettivamente domiciliato in Roma, Via Prefetti, n. 46 presso lo studio dell'avv. Giunio Bruto Lizzini, dal quale è rappresentato e difeso con delega in calce alla citazione, attore; contro il comune di Cellere, in persona del. Podestà cav. Antonio Raspanti, convenuto contumace.

IN FATTO: ritenuto che, con ricorso del 28 aprile 1931, il principe Rodolfo Del Drago chiese a questo Commissariato che fosse dichiarata in confronto del comune di Cellere l'inesistenza di usi civici sulla tenuta denominata Montemarano, sita in territorio di Cellere, di proprietà di esso istante, rimettendosi alla giustizia del decidente per le spese.

Che fissato il giorno per la comparizione delle parti all'udienza del 23 maggio u.s. in cui la causa fu posta in decisione, nessuno comparve per il comune di Cellere mentre il procuratore dell'attore prese le seguenti conclusioni «Piaccia a S. E. il Commissario giudicare e dichiarare che la tenuta Montemarano di proprietà del principe Rodolfo Del Drago non è gravata da usi civici a favore della popolazione di Cellere».

IN DIRITTO considerato che deve dichiararsi la contumacia del Comune convenuto, che non è comparso sebbene citato regolarmente in persona dal Podestà.

Considerato che relativamente alla tenuta in controversia non fu fatta a questo Commissario specifica dichiarazione di esistenza di usi civici a sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Che anzi il Podestà di Cellere nel certificato in data 22 maggio 1931 rilasciato all'attore, e da questi esibito, ha dichiarato che per quanto è a sua conoscenza sulla tenuta Montemarano oggi di proprietà del principe Del Drago non esistono usi civici.

Che negli elenchi formati dal comune di Cellere in applicazione della legge 24 giugno 1888, n. 5498 (serie 3) furono indicati soltanto tre appezzamenti siti in vocabolo Pian di Marano e Montemarano (sezione III, mappali n. 30, 38 e 39), ma per tutte e tre fu apposta l'annotazione che erano liberi da usi civici.

Che gli accertamenti fatti dall'istruttore per il comune di Cellere avv. Giuseppe Manganelli e racchiusi nella sua relazione del 31 gennaio 1930 confermano che nessun valido elemento ricorre a favore dell'esistenza di usi civici nella tenuta.

Che la circostanza esposta dal detto istruttore, che cioè nella tenuta Montemarano è compresa anche la contrada Redigoro, non infirma la tesi dell'attore in quanto risulta che i terreni della contrada Rodigoro indicati negli elenchi del 1888 (Sez. III, mappali n. 31, 32 e 40) furono affrancati dagli usi civici mediante l'atto di conciliazione intervenuto il 13 dicembre 1890 tra il proprietario conte Giuseppe Macchi e il comune di Cellere e omologato dalle Giunta d arbitri di Viterbo con sentenza. 26-31 dicembre 1890 atto nel quale fu stabilito all art. 3 che l'affrancazione si estendeva - a qualunque preteso diritto o servitù dedotta e non dedotta negli elenchi.

Che pertanto, tutto concorrendo a far ritenere la inesistenza di usi civici sulla tenuta di cui trattasi, deve emettersi la declaratoria dallo attore invocata.

Che devono dichiararsi irripetibili le spese del giudizio, non avendo il Comune contrastato la domanda.

P Q M

il Commissario Regionale:

DICHIARA la contumacia del Comune convenuto; dichiara che la tenuta Montemarano, sita in territorio di Cellere, di proprietà del Principe Rodolfo Del Drago, non è gravata da usi civici a favore della popolazione di Cellere.

Dichiara irreperibili le spese di giudizio dall'attore erogate.

Così deciso in Roma, 8 giugno 1931 -- Anno IX.

Il R. Commissario Regionale **P. BARCELLONA**

Il Segretario: **A RICCELLI**

La presente sentenza è stata letta e pubblicata dal sottoscritto all'udienza del 10 giugno 1931 – IX. Il Segretario: RICCELLI. Registrata a Roma, l'11 giugno 1931 – IX, Vol. 520, n. 10919, Atti giudiziari, - Esatte L. 10,10 dal segretario. – Il Procuratore superiore: PUGNO.